

COMUNE DI PIANEZZE (VI)		
PROTOCOLLO		
Anno	Titolo <u>3</u>	Classe <u>2</u> Fasc. <u>1</u>
N. <u>633</u>	10 FEB. 2020	
UOR <u>SEG.</u>	CC	RPA

COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di Vicenza

PARERE n. 2 del 07/02/2020 SUL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Il sottoscritto Facincani dott. Cristiano, in qualità di Revisore dei Conti di codesto Comune, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 9 novembre 2017;

Visti:

- l'art. 19. comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1. comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter, della Legge n. 296/2006, che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi, rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296/2006. che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'articolo 33 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il decreto 08.05.2018, pubblicato in GU il 27.07.2018, di emanazione delle "linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche che, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, costituiscono orientamento per le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei Piani dei fabbisogni del personale;

ESAMINATA

La proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto "Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale - triennio 2020-2022."

Preso atto che l'Ente:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2018;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, così come dimostrato nella tabella riportata nella proposta deliberativa e certificato del Responsabile dell'Area Contabile del 4 febbraio 2019 (nota in atti):
 - Media triennio 2011-2012-2013: € 441.817,40;
 - Previsione 2020 € 437.278,64 (escluse le spese per i rinnovi contrattuali come previsto delle norme)

Rilevato che:

- sono confermati anche per l'anno 2020 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato previsti per il 2019;
- Non sono previste per il triennio 2020- 2022 nuove assunzioni di personale;
- è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48. comma 1 del D.Lgs n. 198/2006.

accerta

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del P.L. 78/2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto " Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022";

Si raccomanda altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale per il triennio 2020/2021, venga effettuata una costante opera di monitoraggio con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti dalle modifiche della normativa in materia.

Villafranca di Verona VR, li 07.02/2020

L'Organo di Revisione
(dott. Cristiano Fancincani)

